COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

29.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 GENNAIO 1978

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SABBATINI

329

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Modifiche al sistema penale (1799);	
Morini e Fioret: Modifica dell'articolo 636 del codice penale (60);	
BIANCO ed altri: Modifiche alla legge 24 dicembre 1975, n. 706, e introduzione di pene accessorie e di misure di si-	

curezza patrimoniali per taluni reati (1262)

INDICE

La seduta comincia alle 10,30.

MELLINI, Segretario f.f., legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche al sistema penale (1799) e delle proposte di legge Morini e Fioret: Modifica dell'articolo 636 del codice penale (60); Bianco ed altri: Modifiche alla legge 24 dicembre 1975, n. 706, e introduzione di pene accessorie e di misure di sicurezza patrimoniali per taluni reati (1262).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Modifiche al siste-

ma penale », della proposta di legge di iniziativa dei deputati Morini e Fioret: « Modifica dell'articolo 636 del codice penale » e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bianco ed altri: « Modifiche alla legge 24 dicembre 1975, numero 706, e introduzione di pene accessorie e di misure di sicurezza patrimoniali per taluni reati ».

Proseguiamo nella discussione sulle linee generali.

TRANTINO. Il provvedimento in discussione nasce sotto una stella favorevole, perché serve a smitizzare finalmente determinati luoghi comuni, che sono stati ogni giorno di più propri di questa Repubblica agonizzante. Il gruppo di sinistra in più occasioni si è abbandonato alla mitizzazione della centralità del Parlamento, ha affermato che il Parlamento è il polmone della nazione e quindi il filtro di tutte quelle esigenze e di tutte le iniziative necessarie per vitalizzare le istituzioni. Si capisce che questa trovata è uno dei tanti escamotages demagogici, perché alla centralità del Parlamento ci si richiama soltanto quando questo è chiamato a sostenere delle « pezze » che coprano determinate difficoltà e quando si abbandona la rivoluzione per cercare il potere. Il gruppo comunista nella seduta odierna è latitante, il gruppo socialista lo segue da presso; ciò dimostra che quando le riforme sono opportune ed urgenti sono tuttavia sempre secondarie rispetto a quell'attività di contestazione che i due partiti di sinistra in ogni caso e in ogni momento ricercano.

Vorrei passare ora al merito del provvedimento in discussione, manifestando innanzitutto la mia considerazione nei confronti del relatore, che presiede la seduta. Onorevole Presidente, noi viviamo ogni giorno un trito cerimoniale, un rituale ormai logoro fatto di espressioni di considerazione e di stima anche per chi non le merita. Ella si trova invece, a mio avviso, nella situazione di essere il destinatario di un riconoscimento per il suo impegno e per il suo scrupolo, che certamente fanno onore ad un uomo che rap-

presenta questa classe dirigente, a volte vituperata, e non sempre a torto, ma che da singoli individui viene riscattata, come nel caso presente.

Il disegno di legge in discussione è uno dei tanti provvedimenti « di pronto soccorso », un'altra « pezza » che non sappiamo neppure se sarà dello stesso colore e della stessa qualità del contesto organico del nuovo codice. Lo stesso relatore, alle pagine 4 e 5 della relazione, afferma in sostanza che questo è un provvedimento di emergenza, in quanto nasce per alleviare la provata macchina della giustizia e soprattutto il peso carcerario, che a volte dà risultati diametralmente opposti a quelli voluti, non solo per l'entità delle presenze in stato di detenzione, ma anche per la struttura stessa delle carceri.

Ci troviamo pertanto a dover discutere di un progetto di legge che nasce sotto l'insegna della precarietà a causa di due disfunzioni: della giustizia e dei luoghi di detenzione. Solo che il momento in cui nasce è largamente sospetto. Il progetto di legge serve a riparare dei guasti ed è un provvedimento che in questo caso è soltanto una stampella, una gruccia per sostenere nello stesso tempo la precaria situazione dell'ordinamento giudiziario ed il sistema carcerario.

Ci permettiamo nel merito di sottolineare determinati punti. Visto che il provvedimento riguarda il sette o l'otto per cento dei reati - perché approssimativamente questa è la risultanza dei dati statistici - la depenalizzazione incide su una fascia non rilevante della situazione generale della giustizia in Italia. Però è giusto che ciò avvenga. È un provvedimento che giudichiamo positivo, in quanto nel nostro codice vi è molto ciarpame. L'evoluzione di una società deve trovare immediati riflessi nel codice, che rappresenta il momento di sintesi tra società e potere dello Stato. Uno Stato che ha rinunciato al proprio potere, uno Stato che è in ginocchio, lo Stato delle giaculatorie non doveva cercare questo tipo di legge, che è serio. Proprio perché si tratta di un provvedimento serio siamo favorevoli alla sua approvazione. Ci permettiamo di fare alcune notazio-

ni di merito che, a nostro avviso, debbono essere approfondite.

Nella sua prima parte, l'articolo 44 del provvedimento in discussione recita:

« L'ultimo comma dell'articolo 590 del codice penale è sostituito dai seguenti:

"Nei casi previsti dal primo comma e dalla prima parte del secondo comma di questo articolo il colpevole è punito a querela della persona offesa"».

Ora, a nostro avviso, nella previsione recata da tale norma si è trascurato di considerare il caso di colui che, avendo subito lesioni gravi, venga a trovarsi nell'impossibilità fisica o comunque in uno stato di grave disagio per presentare querela nei confronti di chi abbia provocato l'offesa, e quindi per provvedere all'adempimento formale di introduzione del processo penale.

Anche l'articolo 48 del testo in discussione propone un'innovazione che ci lascia molto perplessi, in quanto la condizione di rilevante gravità a cui è subordinata la procedibilità d'ufficio è assolutamente elastica e soggettiva (a questo riguardo mi preme ricordare, per inciso, che la Corte di cassazione è ancora ferma al limite di cinquantamila lire per la configurazione di un danno lieve). Quando si parla di tale requisito, si deve tener conto sempre dello stato patrimoniale dei due soggetti del reato: quello attivo e quello passivo. Questa variabile, spesso, può dare adito ad arbitrii: ad esempio, la somma di un milione - irrilevante per un istituto di credito può invece provocare il fallimento di una piccola azienda, nel momento in cui quest'ultima affidi il proprio bilancio ad economie lire su lira. Tale aspetto, quindi, non ci convince, così come non ci persuade la definizione - molto generica e fumosa - del danno di particolare gravità. È stato detto che il codice prevede questo tipo di normativa; rispondiamo però, con umiltà, che nell'attività forense tali disposizioni in bianco generano dei soprusi ed è pertanto auspicabile, in sede di riforma, definire in modo più puntuale la materia.

Prima di concludere, vorrei accennare all'ipotesi di inasprimento delle pene per le contravvenzioni alle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, attualmente punite con la sola ammenda. Noi ci troviamo a discutere di un provvedimento che, se da un lato tende a decongestionare strutture ed uffici giudiziari dal sovraccarico di lavoro, che attualmente li soffoca, e ad attenuare l'affollamento eccessivo delle carceri, per migliorarne la funzionalità e l'efficienza, dall'altro, nel contempo, prevede una serie di sanzioni sostitutive con la motivazione che determinati reati, dai quali non deriva allarme sociale, possono essere sanzionati con pene non detentive, fermo restando comunque il carattere di illiceità dei sottostanti comportamenti. Ed allora, all'onorevole rappresentante del Governo ed all'onorevole relatore, non sembra contraddittorio elevare al rango di fatti allarmanti dal punto di vista sociale una serie di piccole infrazioni alla normativa infortunistica, quando sappiamo che alcune di esse nascono solo da un'esagerata burocratizzazione della materia?

Poniamo il caso di un'azienda che osservi tutte le regole fondamentali per il corretto svolgimento della propria attività, ma i cui responsabili tralascino di inserire, ad esempio, una certa valvola all'interno di un depuratore d'aria; a questo punto, solo per un'omissione colposa, si manifesta il rigore della legge con una sanzione detentiva promanante proprio da una serie di misure di depenalizzazione volte a mitigare la potestà punitiva dello Stato. In tal modo, quindi, risultano vanificati i presupposti del provvedimento in discussione, in quanto a tali pene più rigorose si fa ricorso senza effettiva necessità. Io non sono tra coloro che intendono affrontare con leggerezza il tema della prevenzione degli infortuni sul lavoro: ma occorre aver di mira i problemi e le situazioni di natura sostanziale, non fattispecie come quella cui ho brevemente accennato nel mio esempio.

Queste osservazioni critiche documentano l'impegno con cui abbiamo seguito l'iter del disegno di legge, che riteniamo indifferibile ed opportuno, anche se non ottimale. Ma se nella ricerca dell'ottimo dimenticassimo l'urgenza delle misure in di-

scussione e la domanda di giustizia del paese, faremmo veramente opera di bassa demagogia.

PRESIDENTE. Poiché mi risulta che altri componenti la Commissione, oggi assenti, desiderano intervenire nella discussione sulle linee generali, proporrei di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione.

RAFFAELLI. Siamo d'accordo, signor Presidente.

MELLINI. Anche io concordo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può allora rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO